



Contributo unificato: rimborso o riutilizzo

Contributo unificato - Rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento - regime e presupposti

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

*Ferma la preclusione (come da circolare MEF n. 33 del 2007) del rimborso delle somme versate a titolo di **contributo unificato**, in caso di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio, laddove il contributo sia stato assolto mediante versamento c.d. **semplificato** (ossia presso ricevitorie di generi di monopolio/valori bollati), nel caso di versamento con modalità telematica, la relativa istanza di rimborso – laddove riferibile ad un procedimento iscritto a ruolo, a cui sia correlabile l'errato pagamento - può essere **presentata con modalità telematica**, dovendo in tal caso essere **depositata nel fascicolo telematico a cui si riconduce il pagamento da rimborsare**.*

*Diversamente, nelle ipotesi di rimborso per mancata iscrizione a ruolo del procedimento, sarà il Capo dell'ufficio ad individuare la struttura competente a ricevere l'istanza e le relative modalità di deposito, salva la necessaria allegazione dei documenti indicati nella circolare nr. 33/2007 (inclusa la copia di un documento di identità) e l'allegazione – quanto al documento attestante l'avvenuto pagamento telematico del c.u. oggetto di rimborso – di una **copia analogica della Ricevuta Telematica (RT)**.*

*Inoltre, per garantire un miglior controllo sulle somme da rimborsare ed evitare ulteriori usi, anche fraudolenti, della medesima RT, con conseguente rischio di danno erariale, gli Uffici devono provvedere alla "**bruciatura**" (c.d. **annullamento**) della Ricevuta Telematica che, associando un pagamento ad un determinato fascicolo, impedisce ogni ulteriore utilizzo della stessa RT.*

*È stato altresì chiarito che, in alternativa al rimborso del pagamento telematico del contributo unificato, **l'avvocato può scegliere di utilizzare le ricevute telematiche nell'ambito di altri procedimenti** (anche presso un tribunale diverso), sia nel caso di pagamento di importo inferiore - chiedendo il rimborso dell'eccedenza – sia nel caso di pagamento di un importo superiore - pagando la differenza con un nuovo pagamento telematico e allegando entrambe le RT al deposito.*

NDR: grassetto e collegamenti ipertestuali a cura della Redazione della Rivista.

FONTE

Foglio Informativo n. 2/2021 (provvedimento 9 febbraio 2021)